

Edizione 2				
STATO REVISIONE				
<i>Le parti colorate evidenziano le modifiche effettuate rispetto all'ultima revisione nr.0 dell'edizione 2 del 12.04.2021</i>				
Data	Rev.	Descrizione	Redatto	Approvato
01.09.2022	1	Aggiornamento societario CertiEuro -Divisione di EZI Inspections S.r.l., Inserimento delle Appendici A e B Artt. 1-2-3-4-5-7-9-11-12	Resp. Tecnico	Presidente
12.04.2021	0	Aggiornamento intestazione, normativi e modalità di comunicazione a CertiEuro	Resp. Tecnico	Presidente

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
1.1	Campo di applicazione
1.2	Accesso alla certificazione
1.3	Riferimenti normativi
1.4	Terminologia
Art. 2	Requisiti generali per la certificazione di un sistema di gestione
Art. 3	Concessione della certificazione
3.1	Richiesta di certificazione
3.2	Valutazione del Sistema dell'Organizzazione
3.3	Concessione e registrazione della certificazione
3.4	Audit suppletivi, audit addizionali e audit con breve o senza preavviso
Art. 4	Mantenimento della certificazione
Art. 5	Rinnovo della certificazione
Art. 5bis	Verifiche da parte dell'Ente di Accreditamento
Art. 6	Modifica, estensione e riduzione della certificazione
Art. 7	Rinuncia, sospensione e revoca della certificazione
7.1	Rinuncia
7.2	Sospensione
7.3	Revoca
Art. 8	Pubblicità – Uso del Certificato e del Marchio CertiEuro
Art. 9	Tariffe
Art. 10	Reclami e ricorsi
Art. 11	Foro Competente
Art. 12	Informazioni al pubblico
Appendice A	Prescrizioni per le aziende con attività certificate UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 28 – Costruzioni. Art. 1 - Oggetto dell'appendice A al regolamento DC14 Art. 2 - Scopo di certificazione Art.3 - Criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità Art.4 - Evidenze di audit Art.5 - Criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre ad audit e relative metodologie di valutazione Art.6 - Audit di sorveglianza Art.7 - Rinnovo delle certificazioni Art. 8 - Precisazioni in merito alla certificazione dei Consorzi operanti negli appalti pubblici Art.9 - Precisazioni in merito alla qualificazione dei Contraenti Generali
Appendice B	Prescrizioni per le aziende certificande e certificate per la norma UNI ISO 45001. Art. 1 - Oggetto dell'appendice B al regolamento DC14 Art. 2 - Criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Art.3 - Programmazione degli audit e loro durata. Art.4 - Conformità legislativa.

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità applicate da CertiEuro – Divisione di EZI Inspections S.r.l. (in seguito CertiEuro) per chiedere, ottenere e mantenere la certificazione di Sistemi di Gestione da parte delle organizzazioni richiedenti. CertiEuro rilascia la certificazione ad Organizzazioni il cui Sistema sia stato riconosciuto conforme ai requisiti del modello normativo previsto e dia garanzia di efficacia nei processi di gestione e nella qualità dei prodotti/servizi. Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, EZI Inspections S.r.l. non fornisce servizi di consulenza alle Organizzazioni per l'impostazione dei loro Sistemi, né per la stesura dei documenti ad essi relativi. CertiEuro – Divisione di EZI Inspections S.r.l. è un Organismo di Certificazione imparziale e non discriminatorio nei confronti delle Organizzazioni che richiedono la certificazione del proprio Sistema.

Il presente regolamento (DC14), unitamente al regolamento di utilizzo del marchio di certificazione (DC21), all'informativa sul trattamento dei dati (DC13) e l'offerta di certificazione accettata, stabiliscono i termini legali del rapporto contrattuale tra CertiEuro e l'Organizzazione richiedente la certificazione, e s'intendono accettati dall'Organizzazione all'accettazione dell'offerta.

Del presente Regolamento fanno parte l'appendice A se l'Organizzazione richiede certificazione per ISO 9001 e per lo specifico settore IAF 28 e l'appendice B se l'Organizzazione richiede certificazione per ISO 45001.

La versione corrente del regolamento (DC14) e relative appendici è pubblicata sul sito internet www.certieuro.com.

1.1 Campo di applicazione

Il Regolamento si applica alla certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità, l'Ambiente, la Salute e Sicurezza sul Lavoro e la Sicurezza Alimentare ed altri similari e coerenti con i principi del presente regolamento, secondo le relative norme di riferimento e non alla certificazione di prodotti o servizi. Le attività di certificazione, contemplate nel presente Regolamento si applicano ai Sistemi delle Organizzazioni che producono e/o forniscono manufatti, prodotti industriali e servizi nei diversi settori in cui opera CertiEuro.

1.2 Accesso alla certificazione

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a specifiche Associazioni o Gruppi, ovvero senza alcuna discriminazione. Per l'attività di certificazione CertiEuro applica le tariffe stabilite ed approvate dalla direzione, sotto la supervisione dell'Organo Rappresentativo delle Parti Interessate, che ne garantisce l'equità e l'imparzialità dell'applicazione.

1.3 Riferimenti normativi

CertiEuro opera in conformità alla normativa vigente che stabilisce i requisiti generali per gli organismi di valutazione e certificazione di sistemi di gestione (UNI CEI EN ISO/IEC 17021) e secondo le linee guida IAF MD applicabili nelle versioni correnti.

Le attività di auditing svolte da CertiEuro presso le Organizzazioni richiedenti la certificazione dei Sistemi di Gestione si riferiscono alle versioni correnti delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 9001- Sistemi di gestione per la Qualità
- UNI EN ISO 14001- Sistemi di gestione Ambientale
- UNI ISO 45001- Sistemi di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro
- UNI EN ISO 22000 – Sistemi di gestione per la Sicurezza Alimentare
- altre norme riferite ad un sistema di gestione oggetto dell'offerta di certificazione.

Per le certificazioni dei sistemi di gestione per la Sicurezza Alimentare CertiEuro applica anche la ISO/TS 22003 in vigore "Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare. Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare."

CertiEuro svolge le attività di certificazione nel rispetto delle regole emanate dall'Ente di Accredimento Accredia nel RG 01 e nei relativi regolamenti tecnici applicabili, ovvero:

- per la certificazione ISO 9001 nel settore EA28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi." gli audit sono condotti nel rispetto del RT05 Accredia "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (IAF 28)", vedasi relativa appendice,
- per la certificazione ISO 14001 gli audit sono condotti nel rispetto del RT09 Accredia "Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale" nella revisione vigente al momento dell'audit e in riferimento alla norma UNI/TR 11331 "Indicazioni relative all'applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia, formulate a partire dalle criticità emerse e dalle esperienze pratiche", ed ogni altra disposizione tecnica Accredia applicabile che sono prescrizioni contrattuali per i relativi schemi e/o settori e pertanto l'Organizzazione è tenuta a prenderne debita considerazione per l'ottenimento e il mantenimento delle relative certificazioni. Per i SG Ambientali si fa riferimento a quanto prescritto dal RT09 Accredia: Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (§ Esclusioni).
- per la certificazione ISO 45001 gli audit sono condotti anche in conformità a quanto disposto nel documento IAF MD 22 in vigore "Application of ISO/IEC 17021-1 for the certification of occupational health and safety management systems (OH&SMS)"

1.4 Terminologia

Con Organizzazione s'intende l'azienda, l'associazione, l'ente, la persona giuridica che fornisce prodotti e/o eroga servizi al mercato e che richiede o ha richiesto a CertiEuro la certificazione di uno o più Sistemi di Gestione.

Sistema di Gestione, in seguito detto SG, è il sistema implementato e attuato dall'Organizzazione richiedente la certificazione, che viene sottoposto a valutazione di conformità alla relativa norma.

Comitato di Certificazione, in seguito indicato CdC, è l'organo deliberante il rilascio, la conferma, il rinnovo, la sospensione, la revoca, l'estensione e la riduzione della certificazione.

Gruppo di audit, in seguito indicato GA, è il gruppo, composto da uno o più valutatori, incaricato da CertiEuro per la conduzione

dell'audit presso l'Organizzazione richiedente. All'interno del GA è definito il Responsabile del Gruppo di Audit (in seguito RGA). La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle versioni correnti delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Art. 2 - REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE

La certificazione è rilasciata da CertiEuro – Divisione di EZI Inspections S.r.l. quando il SG di un'Organizzazione soddisfa e mantiene nel tempo i requisiti applicabili indicati nei relativi riferimenti normativi e nei requisiti integrativi ove applicabili (es. RT05, RT09, IAF MD 05, Disposizioni Accredia). La certificazione di SG è inoltre concessa alle Organizzazioni che operano in conformità alle norme di sistema specifiche per il settore di appartenenza, ove applicabili. CertiEuro concede e conferma la certificazione di SG nel rispetto delle condizioni dettate nel presente Regolamento.

Per avviare l'iter certificativo l'Organizzazione deve aver completato almeno un ciclo di audit interni sul proprio SG ed effettuato almeno un riesame da parte della Direzione. Le registrazioni di tali attività, nonché la documentazione del SG, aree e locali che si ritengono necessari, devono essere accessibili al personale incaricato da CertiEuro per l'efficace conduzione delle attività di certificazione. Nelle attività di auditing CertiEuro deve interfacciarsi con i responsabili dell'organizzazione, indicati nell'organigramma e nel piano di audit. Qualora siano presenti altre persone (quali consulenti) esse devono ricoprire le vesti di osservatori dell'attività svolta.

Premesso che CertiEuro preferisce lo svolgimento di audit in presenza, qualora si dovessero ritenere necessarie e/o utili per lo svolgimento delle attività di valutazione, l'utilizzo di tecnologie informatiche che permettano lo svolgimento dell'audit da remoto, in parte o in toto, esse avvengono in accordo alle disposizioni IAF MD 04, e solo qualora vi siano le condizioni di fattibilità che non inficiano l'efficacia delle attività di certificazione. L'audit da remoto non è un audit documentale, ma prevede una continua interazione tra GA e l'organizzazione tramite tecnologie informatiche e di comunicazione adeguate a poter eseguire le regolari attività di audit (anche presso siti esterni o durante le attività operative), qualora queste però risultino non efficaci a raggiungere l'obiettivo dell'audit e/o durante lo svolgimento dello stesso dovessero venire meno le condizioni di fattibilità, il gruppo di audit CertiEuro in accordo con la Direzione CertiEuro può decidere di ampliare i tempi di audit o condurre audit in presenza ai fini del rilascio/mantenimento/rinnovo/estensione della certificazione.

Art. 3 - CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

3.1 Richiesta di certificazione.

Le Organizzazioni che desiderano ottenere la certificazione del loro Sistema devono inoltrare domanda a CertiEuro compilando il modulo C-001, disponibile sul sito internet www.certieuro.com. La completezza delle informazioni è necessaria ai fini della formulazione dell'offerta da parte di CertiEuro, basata sull'attività aziendale, sul numero di addetti, sul numero sedi da certificare, sulla complessità dei processi produttivi e/o singoli prodotti/servizi e relativi rischi associati, sul contesto tecnologico e cogente, sulla/e normativa/e di riferimento per la certificazione richiesta e sul livello d'integrazione dei SG, qualora sia richiesta la certificazione di più norme e su sistemi di gestione integrati. Variazioni delle condizioni operative possono comportare modifiche all'offerta iniziale. L'offerta CertiEuro ha una validità limitata e nella stessa indicata.

L'accettazione dell'offerta comporta la prosecuzione del rapporto tra le parti con l'invio, da parte dell'Organizzazione, della documentazione richiesta. Le informazioni ed i documenti da inviare contestualmente all'accettazione dell'offerta sono i seguenti:

- eventuali manuali di gestione e analisi dei rischi (qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro e/o sicurezza alimentare, HACCP) in copia controllata che descrivano il Sistema dell'organizzazione; nel caso di sistema di gestione ambientale, l'analisi ambientale iniziale (AAI); nel caso di sistema di gestione per la sicurezza anche la valutazione dei rischi (DVR), nel caso di sicurezza alimentare, i piani di HACCP definiti;
- politica per la qualità/politica ambientale/per la sicurezza sul lavoro/per la sicurezza alimentare ed organigramma dell'Organizzazione;
- tabella comparativa tra i requisiti della norma di riferimento ed i paragrafi del manuale o di altri documenti del Sistema;
- elenco delle procedure interne previste dal Sistema dell'Organizzazione;
- elenco delle norme tecniche, leggi e regolamenti applicabili all'organizzazione: 1) per i propri prodotti/servizi (SG Qualità); 2) per l'ambiente in generale (SG Ambiente); 3) per la sicurezza sul lavoro (SG Sicurezza sul lavoro); 4) per la sicurezza alimentare (SG Sicurezza Alimentare) o riferimenti ad essi.
- nel caso di SGA, autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione.

CertiEuro potrà richiedere a sua discrezione altri documenti, oltre a quelli appena indicati, ritenuti importanti ai fini della valutazione del Sistema. In particolare si richiede che l'Organizzazione renda disponibile a CertiEuro la documentazione relativa al sistema di gestione dei reclami. L'Organizzazione deve indicare a CertiEuro anche eventuali requisiti della norma di riferimento che ritiene non siano applicabili o che necessitino di interpretazione od adattamento, indicandone chiaramente i motivi; ciò allo scopo di dimostrare la conformità alla norma e/o giustificare eventuali scostamenti da specifiche prescrizioni. La valutazione della documentazione sopra indicata potrebbe comportare una revisione dei termini dell'offerta inviata con le dovute motivazioni all'organizzazione. L'accettazione dell'offerta di certificazione per iscritto da parte dell'organizzazione cliente comporta la conclusione degli accordi contrattuali e l'avvio della validità del contratto di certificazione.

Qualora l'organizzazione richiedente fosse già certificata da un altro organismo di certificazione accreditato, CertiEuro attua l'iter di subentro ad altro Organismo secondo la procedura Pr.10 pubblicata nella sezione download del sito internet www.certieuro.com, in accordo alle disposizioni del documento IAF MD 02. In caso di attuazione del processo di transfert, l'organizzazione autorizza CertiEuro a intraprendere contatti e comunicazioni con l'Organismo di Certificazione uscente/subentrante come previsto dalla suddetta procedura.

CertiEuro, a fronte della domanda di certificazione e del preventivo accettato da parte dell'Organizzazione, avvia l'iter di certificazione con il riesame della domanda di certificazione e delle necessarie informazioni integrative al fine di valutare e programmare le risorse necessarie (tempi di audit, gruppo di audit).

3.2 Valutazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione.

L'attività di valutazione del Sistema dell'Organizzazione per verificare la conformità alla norma di riferimento è composta di due

fasi: la fase 1 consiste in:

- la verifica della documentazione del SG (analisi dei rischi organizzativi/ambientali, politica e procedure, elenco della legislazione applicabile, ecc);
- la valutazione della localizzazione e delle condizioni del sito, l'identificazione delle attività svolte, l'esistenza di particolari condizioni che possono influenzare la pianificazione della seconda fase;
- la verifica del campo di applicazione del SG, ed eventuali esclusioni dall'oggetto di certificazione, dei processi interni e di quelli affidati all'esterno, i siti e gli attinenti aspetti legali;
- il riesame dello stato e della comprensione da parte dell'organizzazione riguardo i requisiti della norma con particolare riferimento alla identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del SG;
- la conferma, riesame del livello d'integrazione dei sistemi di gestione da sottoporre a certificazione (qualora applicabile);
- la valutazione dello stato di attuazione del SG, della pianificazione ed esecuzione degli audit interni e del riesame della direzione al fine di stabilire il grado di preparazione per l'audit di seconda fase;
- la pianificazione della seconda fase di audit e delle risorse necessarie. La distanza tra la fase 1 e fase 2 di certificazione deve essere tale da permettere la risoluzione di eventuali rilievi critici emersi durante la fase 1 e comunque entro i sei mesi dalla chiusura della fase 1. Qualora si superino i 6 mesi si dovrà ripetere la fase 1 di certificazione

A conclusione della prima fase, il gruppo di audit consegnerà un rapporto di audit all'organizzazione con la segnalazione di eventuali note più o meno critiche, che potrebbero trasformarsi in non conformità qualora dovessero persistere nell'audit di seconda fase. Esse vanno quindi risolte prima dello svolgimento della seconda fase. La risoluzione di tali rilievi sarà valutata dal gruppo di audit all'inizio della fase 2.

L'intervallo tra le due fasi di certificazione iniziale deve permettere all'organizzazione di risolvere le note rilevate nella prima fase; il gruppo di audit valuta se i tempi proposti dall'organizzazione sono coerenti per l'efficace risoluzione dei rilievi emersi in fase 1. Qualora l'audit sia svolto su SG integrati, la sua durata è basata sul livello d'integrazione dei SG dichiarato dall'organizzazione che può subire variazioni/adequamento sulla base della conferma del livello di integrazione durante la fase 1. CertiEuro analizza la documentazione di audit di fase 1 al fine di confermare o modificare quanto già programmato per la fase 2 (N° giornate/uomo, gruppo di audit), comunicando le decisioni delle eventuali modifiche all'organizzazione con le opportune motivazioni.

In ogni caso qualora la fase 1 dimostri che non è possibile procedere all'esecuzione della fase 2 conformemente a quanto prescritto dai documenti IAF MD applicabili, l'audit di fase 2 dovrà essere nuovamente pianificato e rinviato ad altra data.

La fase 2 di audit, effettuata presso la sede dell'Organizzazione, permette di valutare l'attuazione del SG e la sua efficacia, tramite il monitoraggio delle prestazioni, degli obiettivi, dei traguardi e il controllo operativo dei processi, al fine di determinare il grado di conformità alla norma di riferimento. In tale occasione, l'Organizzazione è tenuta a dimostrare l'applicazione pratica ed efficace del proprio sistema di gestione al gruppo di audit incaricato da CertiEuro.

Le attività di valutazione vengono effettuate da auditor qualificati da CertiEuro, i cui nominativi vengono preventivamente comunicati all'Organizzazione, che ha facoltà di ricusarli dandone motivate giustificazioni, entro tre giorni lavorativi.

La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti documenti:

- eventuali manuali o analisi dei rischi; procedure gestionali; politica per la qualità/ambiente/sicurezza dell'Organizzazione; piani HACCP e Programmi di prerequisiti PRP;
- i documenti relativi al SG da certificare;
- le registrazioni relative al Sistema implementato, oggetto di certificazione.

L'Organizzazione è tenuta a mettere a disposizione persone, documenti ed informazioni aziendali, luoghi di lavoro, aree interne ed esterne, e a far visionare i processi aziendali operativi del sistema di gestione oggetto di certificazione, richiesti da CertiEuro. Inoltre per lo svolgimento dell'audit in condizioni di sicurezza, l'Organizzazione è tenuta a mettere a disposizione di CertiEuro la documentazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e consentire l'accesso a tutte le aree ove si svolgono le attività relative ai processi aziendali. Il gruppo di audit deve essere accompagnato per l'intera durata della visita durante le giornate di audit. La gestione degli aspetti logistici legati all'audit, come gli spostamenti esterni presso siti/cantieri, sono di competenza e a carico dell'Organizzazione.

L'audit di certificazione non è un audit di conformità legale, pertanto l'attività di valutazione non è da considerarsi come una forma di liberatoria nei confronti delle verifiche condotte dalle Autorità Competenti.

Gli audit sono svolti secondo la seguente procedura:

- una riunione iniziale tra il gruppo di audit e la Direzione ed i responsabili dell'Organizzazione per confermare il piano di audit e spiegare le finalità e le modalità della visita stessa;
- verifica della conformità del SG e delle attività comprese nell'oggetto di certificazione alla norma di riferimento, mediante la valutazione in campo dei processi e dell'attuazione delle procedure, come da piano di audit,
- la riunione finale con la quale il RGA riferisce l'esito dell'audit, come descritto nel rapporto di audit.

Le risultanze dell'audit sono verbalizzate sul rapporto di audit e classificate, (eccetto che in fase 1) secondo il loro livello di criticità per la funzionalità e per la capacità del SG di raggiungere i risultati previsti, in:

- non conformità maggiore: quando uno o più requisiti della norma di riferimento non risultano completamente soddisfatti o quando si rileva una situazione che solleva dubbi significativi in merito alla capacità del SG di raggiungere i risultati previsti.
- non conformità minore: quando le carenze riscontrate non impattano in modo significativo sulla capacità del sistema di conseguire i risultati previsti e sulla qualità del prodotto/servizio, né sulla conformità delle attività sottoposte a certificazione dall'Organizzazione. Tali evidenze non devono riferirsi alla stessa tipologia/requisiti in modo ripetitivo.
- raccomandazione: qualora non si riscontrino una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito. Esse rappresentano un'opportunità di miglioramento che il GA propone all'organizzazione di mettere in atto al fine di prevenire che si verifichino situazioni non conformi in futuro. Qualora fossero ripetutamente disattese, potrebbero classificarsi in non conformità maggiori o minori negli audit successivi.

Il rapporto di audit deve essere firmato da un rappresentante dell'Organizzazione, l'originale rimane all'organizzazione e una copia trattenuta da CertiEuro.

Le non conformità maggiori e minori riscontrati da CertiEuro sono oggetto di trattamento e azioni correttive da parte

dell'organizzazione. I trattamenti e le azioni correttive proposti devono essere comunicati al RGA, entro 5 giorni lavorativi dalla data di audit, per la loro accettazione e verifica.

CertiEuro valuta l'adeguatezza del piano delle azioni correttive rispetto alle cause dei rilievi e dei tempi di attuazione che non devono superare i 2 mesi successivi alla data dell'audit, salvo situazioni particolari da valutare caso per caso.

Lo scopo di certificazione presente sul certificato rilasciato farà esclusivo riferimento ai processi/prodotti oggetto di valutazione da parte di CertiEuro inclusi nel campo di applicazione del SG e tenuti sotto controllo, sia che i processi siano eseguiti dall'organizzazione stessa sia che i processi siano stati affidati in out-sourcing, salvo condizioni specifiche previste da particolari schemi (es. SGA) e comunque nel rispetto delle disposizioni applicabili allo specifico schema per la certificazione di processi/siti. Nel caso di organizzazioni nel cui campo di applicazione rientrano i processi di erogazione (es. erogazione corsi di formazione, servizi pulizia, servizi di ristorazione, direzione lavori, ecc.), CertiEuro dovrà verificarli con osservazione diretta sempre durante l'audit iniziale di certificazione e almeno una volta durante ogni successivo ciclo di certificazione.

3.3 Concessione e registrazione della certificazione.

La proposta di Certificazione del gruppo di audit, il rapporto di audit e i rilievi con le relative azioni correttive intraprese, vengono riesaminate da CertiEuro al fine di valutarne la loro completezza e correttezza; il riesame dei documenti di audit, le raccomandazioni di certificazione del GA e le eventuali informazioni di pubblico dominio o altre pertinenti relative all'organizzazione, vengono sottoposti alla delibera di un comitato tecnico di delibera (CdC) che decide il rilascio della certificazione. In caso di esito positivo, viene emesso il Certificato di conformità per il SG verificato, che ha validità di tre anni ed è rinnovabile.

La proprietà del certificato rilasciato rimane di CertiEuro, in quanto la certificazione e l'utilizzo del marchio sono difatti una licenza d'uso della certificazione e deve interromperne l'utilizzo in caso di revoca.

La rilevazione, in audit, di non conformità maggiore costituisce condizione per la quale il CdC esprime esito negativo ai fini del rilascio della certificazione. La presenza di una non conformità maggiore richiede che CertiEuro verifichi l'efficacia delle azioni correttive adottate, e questo può consistere in audit suppletivi/addizionali da svolgere presso l'organizzazione entro tempi definiti o ove applicabile, in via documentale. La verifica dell'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale non conformità maggiore dovrà avvenire entro 6 mesi dall'ultimo giorno di fase 2, oltre i sei mesi si dovrà condurre un'altra fase 2 prima di poter raccomandare il rilascio della certificazione al CdC. L'esito delle decisioni riportate in delibera, insieme all'indicazione della frequenza della visita di sorveglianza e dell'eventuale audit suppletivi/addizionale è notificata all'Organizzazione per email.

CertiEuro invia all'Organizzazione, tramite PEC email, il certificato rilasciato con validità triennale e i loghi di certificazione CertiEuro – Divisione di EZI Inspections S.r.l. Se l'Organizzazione non concorda con le decisioni prese da CertiEuro può chiedere un supplemento di indagine, esponendo le motivazioni del proprio dissenso. A fronte di tale richiesta CertiEuro può disporre di ulteriori accertamenti e visite, eventualmente ad opera di auditor diversi da quelli che hanno effettuato il precedente audit e prendere la decisione finale.

La certificazione viene rilasciata e registrata a fronte del pagamento delle spettanze dovute per la visita di certificazione e delle altre attività connesse. Con il rilascio della certificazione e del relativo certificato, CertiEuro concede all'Organizzazione cliente la licenza d'uso per la certificazione e per l'utilizzo del relativo marchio.

Tutta la documentazione ricevuta dall'Organizzazione Cliente e dal GA viene archiviata da CertiEuro.

3.4 Audit suppletivi, audit addizionali, audit con breve o senza preavviso.

3.4.1 Audit addizionali. Al fine di verificare la piena conformità del sistema o l'efficace attuazione delle azioni correttive adottate a seguito dei rilievi emersi in audit, qualora l'audit non può essere completato nei tempi pianificati (es. cantieri che non coprono lo scopo di certificazione o non disponibili, ecc.) CertiEuro può decidere lo svolgimento di un audit addizionale presso l'Organizzazione a distanza di quattro o sei mesi dall'ultimo audit.

3.4.2 Audit suppletivi. CertiEuro inoltre può ritenere necessario svolgere un audit suppletivo, quando:

- il GA riscontra scostamenti significativi rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda di certificazione per la programmazione degli audit (ad esempio: n° di addetti in sito, più siti non dichiarati ma necessariamente da ricomprendersi nel piano di audit, attività influenti ai fini della valutazione del sistema non dichiarate nella domanda di certificazione, complessità dei processi produttivi e/o singoli prodotti/servizi e relativi rischi associati, contesto tecnologico e cogente, piano HACCP e PRP, ecc), e pertanto non è possibile deliberare il rilascio/rinnovo della certificazione;
- in sede di audit, si è riscontrato un numero di rilievi significativo e/o non conformità maggiori che compromettono l'efficace attuazione del SG e la conformità alla norma di riferimento e pertanto non è possibile deliberare il rilascio/rinnovo della certificazione;
- in sede di riesame di audit, si riscontrano evidenze tali da non permettere la conferma di quanto proposto dal GA.

L'audit suppletivo potrà essere svolto anche da auditor diversi da chi ha condotto i precedenti audit e riguarda quanto previsto dal piano di audit specifico redatto da CertiEuro. Qualora l'audit suppletivo non permetta di valutare la conformità o riscontri ulteriori criticità, queste dovranno essere adeguatamente trattate dall'Organizzazione e approvate dal CdC che decide dunque di confermare, sospendere o ritirare il certificato.

3.4.3 Audit con breve preavviso o senza preavviso. CertiEuro si riserva il diritto di effettuare audit presso l'Organizzazione certificata, con un minimo di preavviso di cinque giorni, nei seguenti casi:

- segnalazioni e/o reclami da parte di cittadini, associazioni, Autorità ed Enti, etc o uso non corretto della certificazione da parte dell'Organizzazione;
- modifiche non comunicate a CertiEuro entro 30 giorni dalla loro attuazione, relativamente a:
 - cambiamenti di natura legale, commerciale, gestionale del SG e dei processi, complessità dei processi produttivi e/o singoli prodotti/servizi e relativi rischi associati, programma di prerequisiti, contesto tecnologico e cogente;
 - modifiche del campo di applicazione delle attività coperte dal SG certificato;
- procedimenti legali e/o amministrativi da parte di Autorità ed Enti che siano associati al sistema certificato.

Questo tipo di audit viene condotto con l'obiettivo di verificare che le condizioni indagate non compromettono la conformità del sistema. L'audit è limitato ai soli processi e funzioni interessate. Per questo tipo di audit, CertiEuro non invia all'organizzazione il

piano di audit e pone particolare attenzione nella nomina del gruppo di audit a causa dell'impossibilità per l'organizzazione di ricusarne i componenti. Il costo di tali visite è a carico di CertiEuro nel caso non si rilevino evidenze a conferma della motivazione che ha portato alla decisione di effettuare l'audit, diversamente è a carico dell'organizzazione. Si evidenzia che l'Ente di Accreditamento può richiedere a CertiEuro di partecipare a tali audit senza o con breve preavviso; l'Ente di Accreditamento può inoltre richiedere a CertiEuro l'effettuazione di visite supplementari presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale (Market Surveillance Visit) (vedi art. 5-bis).

Art. 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

CertiEuro effettua un controllo periodico sull'Organizzazione registrata, per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti della norma e del SG più in generale. Per il mantenimento della certificazione, CertiEuro effettua [nr. 2 audit di sorveglianza con cadenza annuale \(anno solare\)](#), se non diversamente deciso dal Comitato di Certificazione, e un audit di rinnovo al terzo anno, prima della data di scadenza. L'audit di prima sorveglianza dopo il rilascio della prima certificazione non può superare i 12 mesi dalla delibera di rilascio certificazione. La programmazione triennale degli audit è subordinata alle risultanze degli audit e a quanto deliberato dal CdC. Ne consegue che il documento di programmazione triennale è sottoposto ad aggiornamenti comunicati all'Organizzazione. Le visite di sorveglianza secondo il programma triennale possono essere concordate con il RGA incaricato. Gli esiti degli audit di sorveglianza sono notificati all'organizzazione certificata. [Durante tali audit](#), l'organizzazione deve dare evidenza di un ciclo completo di audit e di un riesame da parte della Direzione, diversi da quelli tenuti in considerazione nel precedente audit programmato.

Per tutto il periodo di validità del Certificato di cui al punto 3.3, valgono le seguenti condizioni:

- 1) L'organizzazione è obbligata ad informare CertiEuro di eventuali modifiche relative al campo di applicazione della certificazione, alle procedure gestionali, ad aspetti legali, commerciali, organizzativi o alla proprietà; modifiche dell'organizzazione o della direzione, indirizzi di contatto e siti, campo di applicazione delle attività dell'organizzazione comprese nel SG certificato e modifiche significative del SG e dei processi, modifiche di carattere operativo (numero addetti, attività in out-sourcing, attività svolte presso sedi temporanee/distaccate, ecc...) devono essere comunicate entro 30 giorni dall'evento a CertiEuro che, valutando le informazioni/documenti di supporto, decide sulle azioni da intraprendere (nuovo audit, sospensione, ecc...). CertiEuro verifica che le modifiche apportate non vadano ad inficiare la conformità del sistema e quindi a ledere la validità del certificato rilasciato. Inoltre l'organizzazione è obbligata a comunicare tempestivamente a CertiEuro eventuali contenziosi/contestazioni legali, procedimenti legali/amministrativi da parte di Autorità ed Enti, che siano associati al sistema certificato, [e/o incidenti ambientali e/o incidenti gravi in ambito di salute e sicurezza sul lavoro che dovessero verificarsi nel periodo di validità della certificazione](#). Informazioni di tal genere e le modifiche sopra elencate, rilevate in sede di audit, e non comunicate, potrebbero comportare in caso di impatto sull'oggetto della certificazione, l'emissione di non conformità maggiori, la sospensione e/o la revoca del certificato.
- 2) Ogni modifica apportata da CertiEuro alle disposizioni per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione, anche relativa al presente regolamento, viene notificata per email alle Organizzazioni il cui SG è certificato da CertiEuro. Tali modifiche, prima di diventare esecutive, vengono condivise con l'Organo rappresentativo delle Parti Interessate. Le modifiche alle disposizioni per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione, anche relative al presente regolamento, risultano condivise dall'Organizzazione se non diversamente comunicato a CertiEuro entro 10 giorni dalla data di notifica. I commenti vengono vagliati da CertiEuro.
- 3) Eventuali richieste di rinvio delle date di audit oltre i termini, non possono riguardare il primo audit di sorveglianza, e possono essere accettate da CertiEuro se giustamente motivate per iscritto. Il periodo concesso per lo svolgimento degli audit di sorveglianza è comunque di 30 giorni dalla data ultima prevista. Diversamente sono applicate le misure stabilite nell'art. 7, paragrafo 7.2. CertiEuro provvede a formalizzare la notifica di visita di sorveglianza all'Organizzazione.
- 4) Se a seguito degli audit, programmati o non, vengono riscontrate irregolarità o non conformità maggiori del sistema alle relative norme applicabili, CertiEuro informa per iscritto l'Organizzazione, invitandola ad eliminare quanto è stato rilevato entro un termine stabilito con la definizione di coerenti azioni correttive.
- 5) Risoluzione delle cause che hanno determinato una eventuale sospensione del certificato (vedi art. 7, paragrafo 7.2).
- 6) CertiEuro, in accordo con l'Organizzazione certificanda/certificata, può eseguire attività di certificazione riferite ai SG certificati (rilascio e/o mantenimento e/o estensioni e/o suppletive) congiuntamente ad altre attività di certificazione (rilascio e/o mantenimento e/o estensioni e/o suppletive) relative al prodotto applicabili all'Organizzazione, in accordo alle norme internazionali applicabili agli schemi specifici.

Art. 5 - RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Il rinnovo della certificazione avviene a seguito del risultato positivo dell'audit previsto nel programma triennale da effettuarsi nel periodo antecedente la data di scadenza del certificato e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza.

Non sono concesse proroghe alla scadenza del certificato. Qualora l'iter di rinnovo non si riesca a completare prima della scadenza, CertiEuro può rimettere il certificato, mantenendo il numero del certificato precedente e la data di certificazione iniziale, indicando sul certificato rimesso la data di scadenza del triennio precedente e la data della nuova decisione di rinnovo. La data di scadenza del nuovo triennio sarà coerente con il programma triennale precedente, [come da Circolare Accredia DC n° 28/2016 del 07/10/2016](#).

L'audit di rinnovo è finalizzato a confermare il mantenimento continuato della conformità e dell'efficacia del sistema nel suo complesso nonché della sua pertinenza ed applicabilità per il campo di applicazione della certificazione. Prima dell'audit di rinnovo CertiEuro richiede l'aggiornamento dei documenti aziendali e dei dati, conferiti all'inizio del precedente triennio, per verificare eventuali cambiamenti significativi al SG o all'Organizzazione, o al contesto in cui il sistema opera e definire la nuova programmazione triennale che viene comunicata all'Organizzazione.

[La volontà di un mancato rinnovo deve pervenire tramite raccomandata A/R o PEC email entro tre \(3\) mesi dalla data di scadenza del certificato.](#)

Art. 5 bis - VERIFICHE DA PARTE DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO

L'Organizzazione certificata e/o in fase di certificazione deve permettere l'accesso del Gruppo di Audit nominato dall'Ente di Accredimento che potrebbe affiancare il GA incaricato da CertiEuro al fine di valutare le attività in campo dello stesso. Questo nel rispetto delle regole EA (European co-operation for Accreditation), pena la mancata concessione della certificazione o la revoca del certificato. La presenza del GA dell'Ente di accreditamento verrà comunicata preventivamente all'Organizzazione.

Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da CertiEuro siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente garante delle certificazioni emesse (Ente di Accredimento ACCREDIA) può richiedere:

- la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da CertiEuro
- l'effettuazione di visite presso l'Organizzazione certificata direttamente attraverso l'uso di proprio personale, denominate "Market Surveillance Visit" (al momento della pubblicazione del presente Regolamento è applicabile solo al settore IAF 28 dello schema ISO 9001).

La partecipazione di osservatori ACCREDIA agli audit effettuati da CertiEuro e l'eventuale Market Surveillance Visit effettuata da personale ACCREDIA presso l'organizzazione certificata sono preventivamente concordate tra CertiEuro e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare, la validità del certificato è sospesa fino a quando non viene concesso il benestare alla verifica, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 (tre) mesi, in assenza di benestare alla verifica, la certificazione viene revocata. Le modalità di accertamento utilizzate dall'Ente di Accredimento ACCREDIA sono riportate in appositi regolamenti e/o comunicazioni / circolari disponibili sul sito web dello stesso Ente ("www.accredia.it"), in particolare per le Market Surveillance Visit, tali modalità di accertamento sono stabilite con riferimento al documento IAF ID 4 Market Surveillance of Certified Organizations (reperibile nel sito web "www.iaf.nu"). L'Organizzazione dovrà rendere disponibile all'Ente di Accredimento la documentazione che CertiEuro ha preso a riferimento durante gli audit precedenti. L'Ente di Accredimento ACCREDIA può richiedere di partecipare anche ad audit senza o con breve preavviso (vedere p.3.4.3).

Art. 6 – MODIFICA, ESTENSIONE E RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione che desidera modificare la certificazione od estenderne il campo di validità deve farne richiesta scritta a CertiEuro, che provvede ad istruire la pratica relativa. L'estensione è applicabile nei seguenti casi:

- a) cambiamento della norma di riferimento, ovvero il SG certificato viene riferito ad una norma con requisiti superiori;
- b) il SG dell'Organizzazione viene applicato ad attività che non sono oggetto della certificazione già rilasciata;
- c) il SG viene applicato a sedi societarie o siti produttivi che non sono oggetto della certificazione già rilasciata, questo con la limitazione che la ragione sociale sia sempre la stessa.

Negli altri casi si intende una modifica della certificazione ed a tale proposito, CertiEuro, a sua discrezione, decide se è sufficiente una valutazione aggiuntiva o se è necessaria una nuova domanda di certificazione, che verrà gestita come da procedura.

CertiEuro può disporre la riduzione del campo di applicazione della certificazione qualora si verifichi che parti di esso non soddisfano i requisiti della certificazione, in modo persistente e grave. Tale riduzione sarà effettuata coerentemente ai requisiti della norma di riferimento per la certificazione.

Art. 7 - RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Nei casi di rinuncia, sospensione o revoca della certificazione CertiEuro si impegna a comunicare a tutti coloro a cui è stata notificata la certificazione le variazioni avvenute, tramite i propri canali di informazione.

7.1 Rinuncia.

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione nei seguenti casi:

- a) alla scadenza del Certificato, dando preavviso scritto di 3 (tre) mesi tramite raccomandata A/R o PEC email;
- b) nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento;
- c) nel caso di variazioni delle norme di riferimento come menzionato all'Art. 4 punto 2;
- d) nel caso di cessata attività.

Nei casi b) e c) l'Organizzazione deve dare comunicazione della propria decisione entro 2 (due) mesi dalla data di notifica delle variazioni da parte di CertiEuro.

A seguito della rinuncia, l'Organizzazione si impegna a:

- interrompere l'utilizzo del certificato originale ed ogni sua copia oltre la data di revoca;
- non pubblicizzare la dichiarazione di certificazione ed eliminare da tutti i documenti ogni riferimento o simbolo relativo alla certificazione.

La rinuncia comporta da parte di CertiEuro la revoca del certificato, ovvero la pubblicazione dello stato di revoca della certificazione dell'Organizzazione nel registro delle certificazioni rilasciate, reso accessibile al pubblico. L'eventuale volontaria rinuncia al certificato da parte dell'Organizzazione nel corso del triennio comporta la rivalsa da parte di CertiEuro del 50% della somma residua fino a scadenza del contratto.

7.2 Sospensione.

La validità della certificazione può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:

- a) se vengono riscontrate gravi carenze alla conformità del SG o si rilevi in modo persistente, il mancato soddisfacimento di uno o più requisiti di certificazione, compresi i requisiti relativi all'efficacia del SG e i requisiti cogenti di prodotto e/o servizio;
- b) se l'Organizzazione ha fatto un uso scorretto o improprio del Certificato, relativamente allo scopo di certificazione e ai termini che ne definiscono la validità e non ha preso i provvedimenti richiesti da CertiEuro;
- c) se l'Organizzazione ha apportato al suo SG modifiche strutturali, che impattano sullo scopo di certificazione e sulla conformità del sistema, che non siano state ritenute adeguate da CertiEuro per il mantenimento della validità del certificato;
- d) se l'Organizzazione ha fatto un uso improprio del logo di certificazione CertiEuro e/o del logo dell'ente di accreditamento, ove applicabile, secondo i casi indicati nel regolamento per l'utilizzo del marchio di certificazione nella versione corrente;
- e) se l'Organizzazione non consente lo svolgimento degli audit di sorveglianza, suppletivi/addizionali o di rinnovo con la periodicità indicata all'art. 4.

f) per volontà dell'Organizzazione, che presenta esplicita richiesta a CertiEuro, motivandone le ragioni, per mezzo di raccomandata A/R o PEC email.

Il periodo di sospensione massimo è di 60 giorni, se non diversamente deciso dalla **Direzione**. La sospensione è comunicata all'Organizzazione tramite PEC email, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione comporta da parte di CertiEuro l'aggiornamento dell'elenco delle certificazioni specificando lo stato di sospensione e relativa scadenza.

La sospensione viene annullata solo dopo che CertiEuro ha accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti. Il periodo di sospensione non fa decorrere i termini relativi alle sorveglianze e alla validità complessiva del certificato.

7.3 Revoca.

La certificazione può essere revocata nei seguenti casi:

- 1) quando le cause che hanno determinato la sospensione non vengano rimosse entro i tempi richiesti;
- 2) non osservanza, conseguente a negligenza, di quanto disposto nel presente Regolamento;
- 3) frequenti inosservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave;
- 4) fallimento o liquidazione dell'Organizzazione;
- 5) sospensione della fornitura del prodotto o del servizio;
- 6) per rifiuto od ostacolo alle visite previste dal programma triennale;
- 7) per non appropriato uso della certificazione;
- 8) per morosità nei pagamenti dei servizi di CertiEuro;
- 9) per esistenza di situazioni di contenzioso tra l'Organizzazione e CertiEuro;
- 10) per ogni altro serio motivo a giudizio di CertiEuro.

La revoca della certificazione è comunicata all'Organizzazione per iscritto tramite PEC email. La revoca del certificato annulla la sua validità dalla data di inizio della sospensione nel caso 1) e dalla data di notifica negli altri casi.

A seguito della revoca, l'Organizzazione si impegna a:

- interrompere l'utilizzo del certificato originale ed ogni sua copia oltre la data di revoca;
- non pubblicizzare la dichiarazione di certificazione ed eliminare da tutti i prodotti e documenti ogni riferimento o simbolo relativo alla certificazione;
- pagare le somme eventualmente dovute per il periodo rimanente della validità del certificato (triennio).

La revoca comporta da parte di CertiEuro:

- la pubblicazione dello stato di revoca della certificazione dell'Organizzazione nel registro delle certificazioni rilasciate, reso accessibile al pubblico;
- la comunicazione alle Autorità Competenti (per le certificazioni del settore EA28: AVCP e attestazioni SOA entro 5 giorni) e agli Enti di accreditamento dello stato di revoca della certificazione.

Art. 8 - PUBBLICITÀ - USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO CertiEuro

L'Organizzazione può pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'avvenuta certificazione da parte di CertiEuro, comunque rispettando le condizioni poste da CertiEuro all'atto del rilascio del Certificato. L'Organizzazione certificata può riprodurre integralmente il Certificato, ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga leggibile e non ne venga alterata la sua destinazione d'uso (non deve essere interpretato come certificazione di prodotto). L'Organizzazione può utilizzare il marchio CertiEuro secondo quanto disposto dal Regolamento di utilizzo del marchio in vigore.

La certificazione non è trasferibile, salvo che nell'eventualità di cessione o di trasformazione dell'Organizzazione. In questo caso deve essere data tempestiva comunicazione a CertiEuro, che prende nota dell'avvenuta variazione dopo aver accertato che il SG non ha subito modifiche.

Art. 9 - TARIFFE

Le tariffe per l'iter di certificazione per il rilascio, il mantenimento, il rinnovo e quanto altro previsto nel presente Regolamento sono decise da CertiEuro e portate a conoscenza dell'Organo rappresentativo delle Parti Interessate, quale comitato per la salvaguardia dell'imparzialità.

Art. 10 – RECLAMI E RICORSI

CertiEuro raccoglie valuta e risponde a reclami e segnalazioni pervenuti da Organizzazioni certificate, clienti e pubblico. Il reclamo, quale espressione di insoddisfazione rispetto ai servizi erogati da CertiEuro, viene legittimamente presentato mediante contatto telefonico o scritto. Il ricorso, esposto da chi abbia interesse ad ottenere un provvedimento diverso da quello adottato nelle fasi decisionali del processo di certificazione, viene considerato da CertiEuro se presentato tramite raccomandata A/R o PEC email. CertiEuro esamina il ricorso entro 1 (uno) mese dalla sua presentazione e valuta le possibilità di accordo con chi ha esposto il ricorso. Eventuali indagini avviate a seguito del ricorso sono a carico dell'Organizzazione, salvo i casi di riconosciuta fondatezza. Il ricorso non interrompe comunque i provvedimenti adottati nei confronti dell'organizzazione cliente, fino all'eventuale diverso pronunciamento da parte di CertiEuro.

CertiEuro pubblica sul sito www.certieuro.com la versione corrente della procedura di gestione reclami, ricorsi e contenziosi.

Art. 11 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla efficacia, validità, interpretazione ed esecuzione del presente regolamento e/o agli accordi contrattuali esistenti, non amichevolmente risolta, viene deferita all'Autorità Giudiziaria: Foro competente è quello di **Venezia**, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 12 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO

CertiEuro pubblica le informazioni relative alle sue attività tramite l'aggiornamento del sito internet www.certieuro.com e la diffusione di materiale pubblicitario cartaceo.

CertiEuro, sotto specifica richiesta email a certieuro@certieuro.com, fornisce informazioni circa lo stato di validità di una specifica

DC14 – REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE.

certificazione. Quando richiesto, per ogni certificato fornisce le seguenti informazioni: ragione sociale, sede legale, norma di riferimento, scopo di certificazione, sito verificato, codice identificativo, stato di validità (data emissione, data di scadenza, se attivo), stato di sospensione o revoca.

I dati relativi ai certificati rilasciati nei settori accreditati sono comunicati all'Ente di Accreditamento che provvede ad inserirli nella propria banca dati e a pubblicarli sul proprio sito e a trasmetterli anche a terzi (es. Camere di Commercio, Istituti di Ricerca, CRIF, CERVCED, ANAC, ENEA, IAF, ISTAT, Istituti di credito, ecc)

Appendice A

Appendice A -Art. 1 - OGGETTO DELL'APPENDICE A

La presente appendice al regolamento di certificazione CertiEuro, percepisce le disposizioni dettate dall'Ente di Accreditamento Italiano, Accredia, nel regolamento tecnico RT.05- "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione deisistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)".

Pertanto detta le condizioni, le regole e le modalità per la concessione, il mantenimento e il rinnovo della certificazione di Sistemi di Gestione Qualità (in seguito SGQ), secondo la norma UNI EN ISO 9001 "Sistemi di Gestione per la qualità. Requisiti." alle organizzazioni che ne fanno richiesta e che appartengono al settore merceologico IAF 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi.". Tali condizioni, regole e modalità sono requisiti contrattuali aggiuntivi al DC14 e al DC21 e stabiliscono i termini legali del rapporto contrattuale tra CertiEuro – Divisione di EZI Inspections S.r.l. e l'Organizzazione richiedente la certificazione che ha per oggetto di certificazione attività inerenti il settore IAF 28, e si ritengono sottoscritti per accettazione da quest'ultima all'accettazione dell'offerta di certificazione. La versione corrente dell'appendice al regolamento (DC14) è pubblicata sul sito internet www.certieuro.com.

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella prevista dal RT05 vigente, in particolare si intende:

- Attività: tipologia di intervento associato ad una o più opere Attività complesse (progettazione, costruzione, installazione, ecc), attività affini e coerenti (manutenzione, ristrutturazione, ecc)
- Tipologia di opera: oggetto interessato dall'attività (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...).
- Processo realizzativo: insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi)
- Macrotipologia: raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con un'ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...".

Appendice A -Art. 2- SCOPO DI CERTIFICAZIONE

I certificati di conformità rilasciati a seguito di valutazioni condotte nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Tecnico Accredia RT.05 devono essere redatti in accordo alle disposizioni "editoriali" ivi indicate, nonché conformemente a quanto previsto dai vigenti Regolamenti ACCREDIA applicabili. Per l'utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili, non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità sia stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutti i processi realizzativi dell'impresa di costruzione in quanto tale.

Per quanto sopra non è necessaria la corrispondenza tra le qualificazioni (SOA) possedute dalle imprese certificate e le attività inserite nello scopo della certificazione rilasciata ai sensi della UNI EN ISO 9001.

In riferimento al processo di progettazione si precisa che:

- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili;
- qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

Nel caso di delibera di rinnovo entro un anno dalla scadenza, effettuato con le modalità previste dalla circolare ACCREDIA DC2016SSV203, se si vuole mantenere la storicità del certificato riportando anche la data di emissione iniziale, è necessario indicare sul certificato anche il periodo in cui il certificato era scaduto e quindi non valido.

Con riferimento ai consorzi ammessi ai pubblici appalti e ai contraenti generali, si rinvia a quanto precisato in seguito nel rispettivo articolo. Il certificato di conformità UNI EN ISO 9001 rilasciato da CertiEuro riporterà oltre alle altre informazioni previste, specificatamente per il settore EA28, le seguenti diciture:

- "Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare CertiEuro".
- "Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05".
- "La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili."

Appendice A - Art. 3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Ai sensi del D.M. 17/1/2018 (NTC e s.m.i.), Capitolo 11, § 11.1, e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, i valutatori CertiEuro al fine di valutare la conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 terrà presente i seguenti elementi:

Materiali e prodotti per uso strutturale: per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 "Prodotti da costruzione" del Parlamento europeo e del Consiglio. L'elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea.

Materiali e prodotti per uso strutturale per cui non è disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 17.01.2018 (e s.m.i.). E' fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.

Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra, il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in

alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

- Prefabbricazione a piè d'opera: i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.
- Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere: per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

L'impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti. Gli auditor CertiEuro chiederanno evidenza ad ogni audit dei controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza e correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, di Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP (es. Centri di Trasformazione dell'acciaio), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.

Spetta comunque all'impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione ai processi realizzativi eseguiti e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa. CertiEuro verifica e valuta al momento dell'audit quali siano i prodotti ritenuti critici.

Per gli altri prodotti, l'impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

Appendice A - Art. 4 - EVIDENZE DI AUDIT

CertiEuro registrerà durante gli audit, quali evidenze di una corretta esecuzione e gestione in qualità delle opere, e secondo applicabilità almeno le seguenti evidenze:

- Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione);
- Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere;
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione;
- Esistenza di informazioni documentate per la pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata e verifica sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori
- Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo);
- Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati);
- Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente);
- Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate;
- Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo);
- Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 17/01/2018, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione);
- Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri);
- Subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli);
- Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione);
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera).
- Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica);
- Proprietà dei clienti;
- Esistenza dei documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori e i rapporti del cantiere).

Tutte le suddette evidenze possono essere utilizzate in sostituzione di un processo realizzativo e in assenza di cantiere. Ma le evidenze documentali sono consentite alle seguenti condizioni:

- le attività non devono essersi concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili;
- saranno utilizzate solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti;
- non saranno applicabili nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.
- non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione.

Appendice A - Art.5 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE AD AUDIT E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

CertiEuro a seguito della richiesta di certificazione, e a seguito della notifica di ogni audit richiede l'elenco dei cantieri disponibili per i giorni dell'audit, inoltre riesamina l'eventuale operatività e significatività di cantieri siti all'estero. CertiEuro deve rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- effettuare audit in sede e in cantiere. I tempi di audit sono calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).
- al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi indicati al §7.1 del RT05. Laddove si applichino fattori di riduzione, dovrà essere sempre compensato con i fattori di maggiorazione.

I tempi di audit saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione, e come previsto dal documento IAF MD 05, il numero effettivo di personale consiste in tutto il personale coinvolto nello scopo di certificazione incluso i lavoratori di ogni turno. Quando incluso nello scopo del certificato, esso deve anche includere personale non permanente (es. subappaltatori) e personale part-time.

CertiEuro procede in fase di riesame della domanda di certificazione alla determinazione del numero di "addetti equivalenti" (al netto degli eventuali dipendenti in cassa integrazione o di solidarietà), considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, tramite opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio e il reddito procapite di riferimento del settore, determinato convenzionalmente nella misura di € 120.000 per le opere di costruzioni generali e di € 170.000 per le opere impiantistiche.

La verifica del primo cantiere e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5. Eventuali commesse aggiuntive sono quotate almeno pari a 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

In particolare, deve essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera oggetto di certificazione.

Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere. Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre ad audit iniziale e relativi aspetti logistici sono definiti da CertiEuro in occasione del riesame della domanda ed emissione dell'offerta per le attività di certificazione.

A tal proposito l'OdC dovrà richiedere l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Una macrotipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali.

Uno o più processi realizzativi possono essere verificati mediante l'utilizzo di evidenze documentali.

La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione) consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

Ad ogni audit eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente essere comunicati a CertiEuro che procedere alla ripianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze di quanto deciso, a seconda dei casi nel Programma di audit triennale, nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

Appendice A- Art.6 - AUDIT DI SORVEGLIANZA

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, tutti i processi realizzativi, indipendentemente dalle tipologie di opere, rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali, come sopra descritto.

CertiEuro non effettua audit di sorveglianza della durata inferiore ad 1 g-uomo; non esegue audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate giustificazioni.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, CertiEuro effettua comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. CertiEuro dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

Appendice A - Art.7 RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI

L'audit di rinnovo prevede almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione.

CertiEuro richiederà l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio. Per lo svolgimento dell'audit di rinnovo, CertiEuro tiene conto di quanto segue:

1. L'audit è effettuato in sede e presso i cantieri. I tempi di audit sono calcolati sulla base del documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Organizzazione (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate).

2. La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali;

3. Il certificato ha validità triennale e non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.

4. Il riesame completo del SGQ da effettuarsi, in funzione della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.

5. Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, come da Circolare ACCREDIA n. 28/2016 del 07.10.2016, CertiEuro potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.

6. In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, CertiEuro effettuerà comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

7. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, CertiEuro propone al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, CertiEuro procederà alla sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.

8. Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

Appendice A - Art.8 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE DEI CONSORZI OPERANTI NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il presente articolo percepisce le disposizioni di Accredia previste dal RT.05 e fornisce indicazioni in merito alle modalità operative adottate, per la definizione del settore IAF da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione, in caso di certificazione di Consorzi operanti negli appalti pubblici, al fine di favorire l'imparzialità di mercato e l'omogeneità operativa degli Organismi di Certificazione operanti la certificazione di sistemi di gestione di tali soggetti giuridici, stanti le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche.

Considerato quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.Lgs. 56/2017, art. 84, art. 45, art. 47, i certificati non potranno essere attribuiti primariamente al settore IAF 28, bensì al settore IAF 35, e come tale sarà gestita, da parte di CertiEuro, la pratica di certificazione in tutti i suoi step fondamentali.

Pur tuttavia, è ammissibile attribuire al settore IAF 28, lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici di cui all' art. 45 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.Lgs. 56/2017 e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:

a) il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28 e come tale sarà gestita la pratica di certificazione nel suo complesso (es. Scopo di certificazione: progettazione e costruzione di...).

oppure

b) il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un SG certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico SG (opzione finalizzata a stimolare e valorizzare la qualificazione dei soci, prevalentemente adottata dai consorzi di maggiore tradizione e dimensione, con soci più evoluti). In tal caso, il certificato non potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28, bensì primariamente al settore IAF 35 e solo come settore secondario al settore IAF 28, stanti le disposizioni di legge vigenti di cui (es. Scopo di certificazione: acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di ...).

Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al caso b), per quanto concerne i restanti aspetti inerenti le modalità di gestione della pratica di certificazione è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:

caso b1) il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel MdQ e nel SGQ): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate.

caso b2) il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: in tal caso, il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. Ed altresì la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile, ed altresì della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione PdQ, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri) erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto

del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

Appendice A - Art.9 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

Il presente articolo percepisce le disposizioni di Accredia previste al §10 del RT.05.

I certificati fanno riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; e a tal proposito si individuano due possibili situazioni:

1. il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore IAF 35 e come settore secondario il settore IAF 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche);
2. il Contraente Generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso il certificato riporterà, come primario, il settore IAF 35 e come secondari i settori IAF 28 e IAF 34 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

In ogni caso il certificato di SGQ riporterà la dicitura: "*Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.*" e, in calce al certificato, la seguente dichiarazione: "*La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.*".

Nel caso di Organizzazioni che non risultano ad oggi certificate o che non abbiano precedentemente operato come Contraenti Generali, si procederà con le procedure standard di certificazione valutandone la conformità secondo la UNI EN ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali IAF 35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi.

Sarà possibile, inoltre, riportare i riferimenti al secondo le disposizioni di cui sopra, solamente nel caso in cui l'Organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come Contraente Generale.

A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al Contraente Generale, l'Organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornato CertiEuro, che eseguirà una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate. Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'Organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a decadere.

Appendice B

Appendice B - Art. 1 - OGGETTO DELL'APPENDICE B

La presente appendice al regolamento di certificazione CertiEuro, recepisce le disposizioni dettate dal documento obbligatorio IAF MD 22 "Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)".

Il documento IAF MD 22 detta le condizioni, le regole e le modalità per la concessione, il mantenimento e il rinnovo della certificazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (in seguito SGSSL o OH&SMS), secondo la norma UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso" in vigore dal 12 marzo 2018.

Tali condizioni, regole e modalità riportate nel seguente documento sono requisiti contrattuali aggiuntivi al DC02 (offerta), ai regolamenti DC14 e DC21 e stabiliscono i termini legali del rapporto contrattuale tra CertiEuro -Divisione di EZI Inspections S.r.l. (in seguito CertiEuro) e l'Organizzazione richiedente la certificazione del proprio SGSSL, e si ritengono pertanto accettati da quest'ultima alla sottoscrizione dell'offerta di certificazione. La versione corrente dell'appendice al regolamento DC14 è pubblicata sul sito internet www.certieuro.com.

1.1 Riferimenti normativi

CertiEuro nello svolgere le proprie attività di certificazione SGSSL opera in conformità alle prescrizioni previste dal documento IAF MD 22:2019. I tempi di audit sono calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 per lo specifico schema.

- IAF MD 1 "IAF Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling": i requisiti vengano applicati a organizzazioni che rispondono alle caratteristiche di cui al § 2.3.1 dello stesso documento ed in tal caso CertiEuro descriverà le modalità operative per il campionamento dei siti nel corso del periodo di validità della certificazione. Il documento non è invece applicabile per la certificazione di consorzi di scopo e delle associazioni temporanee di impresa (ATI).
- IAF MD 2 "IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems".
- IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits".
- UNI EN ISO 17021-1 "Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione- Requisiti"
- UNI CEI ISO/IEC TS 17021-10 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 10: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro"

La terminologia utilizzata è quella prevista dalla UNI EN ISO 17021-1:2015 al §3 e allo IAF MD 22 §G3.3.

Appendice B – Art. 2 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SGSSL

CertiEuro definisce la durata degli audit in base alle informazioni richieste in C-001 e fornite dal cliente certificando, nello specifico per SGSSL informazioni relative a rischi, sostanze pericolose, tasso d'infortuni, obblighi legali, addetti che operano nel sito o presso altri siti. La determinazione dei tempi di audit dipende dai seguenti fattori:

- numero degli addetti, comprensivo di personale permanente, temporaneo, part-time, coinvolti nello scopo di certificazione in ogni turno, appaltatori e subappaltatori sotto il controllo / influenza dell'organizzazione, personale amministrativo e tutte le categorie del personale d'ufficio e dei processi ripetitivi,
 - categoria di complessità di rischio OH&S in base al settore d'attività (alto, medio o basso);
 - attività oggetto di certificazione affidate in out-sourcing (terzisti) oppure attività eseguite presso la sede di un'altra organizzazione (siti temporanei), in tali casi saranno programmati audit anche presso di essi in relazione ai rischi ivi presenti;
 - fattori di aggiustamento, per riduzione o aumento dei tempi di audit, se applicabili e adeguatamente giustificati.
- Nel caso di organizzazioni multi sito, CertiEuro dovrà valutare la possibilità di eseguire un campionamento, in accordo allo IAF MD 1, valutando il rischio associato alla natura delle attività svolte in ogni sito incluso nello scopo di certificazione, anche in caso di processi e prodotti simili dovrà considerare le particolarità operative di ogni sito (tecnologia, impianti, quantità di sostanze pericolose, ambiente di lavoro) e comunque:

- il campionamento dei siti, se giustificato, deve essere rappresentativo di tutti i processi, attività e livelli di rischi esistenti nell'organizzazione.
- i siti temporanei devono essere campionati in modo da assicurare l'efficacia del SGSSL.
- non è applicabile il campionamento in presenza di siti multipli che non coprono le stesse attività, processi e rischi di sicurezza.

CertiEuro è a disposizione per fornire chiarimenti di maggior dettaglio in merito ai criteri utilizzati per la determinazione dei tempi di audit, compreso l'identificazione del personale equivalente (come da § 2.3.2 del documento IAF MD 5).
Il sistema di gestione SGSSL dovrà coinvolgere tutti nell'identificazione dei rischi, nella definizione degli obiettivi da perseguire, nella scelta delle modalità operative da adottare per la gestione delle emergenze, allo scopo di rendere consapevole ciascun lavoratore dell'importanza di adottare le procedure del sistema e i comportamenti prudenti per la salvaguardia della propria e altrui sicurezza nel contesto lavorativo.

I responsabili delle attività coperte dal SGSSL devono:

- essere in grado di dimostrare che ogni pericolo e rischio viene individuato e messo in relazione alle risorse umane interessate, che è gestito dal SGSSL e che è stato responsabilmente preso in carico;
- avere l'autorità per determinare come la Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro è realmente messa in atto e mantenuta, nel senso della capacità di verificare il raggiungimento degli obiettivi e traguardi intermedi e nella capacità di indagare gli scostamenti e di definizione di nuovi obiettivi e dei programmi per raggiungerli;
- avere l'autorità per allocare appropriate risorse umane e finanziarie e tecniche alla gestione SGSSL ed al suo miglioramento. Questo può essere rilevato attraverso la predisposizione del budget o altre evidenze oggettive di pianificazione finanziaria.

Ulteriori risorse per il miglioramento della Salute e Sicurezza sul Lavoro potrebbero richiedere l'autorizzazione dell'Alta Direzione.

L'audit di rilascio della certificazione è composto di due fasi: fase 1 e fase 2 di certificazione.

La fase 1 di certificazione, in parte eseguita su base documentale prima di recarsi in azienda, si conclude sempre presso la sede aziendale.

CertiEuro, ad accettazione dell'offerta di certificazione e per l'avvio della fase 1 di certificazione, richiede i seguenti documenti:

1. documento di valutazione dei rischi e, nel caso di settore IAF 28 un piano operativo di sicurezza (POS) rappresentativo;
2. il manuale per la gestione del sistema per la salute e la sicurezza sul lavoro se previsto ed elenco delle procedure, altrimenti procedure per il controllo operativo del sistema di gestione (valutazione dei rischi, consegna DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, piano delle emergenze, gestione degli infortuni e dei quasi incidenti) e comunque descrizione dell'Organizzazione e dei processi che si svolgono presso il sito o quelle località coperte dallo scopo di Certificazione, come, ad esempio, i cantieri;
3. l'elenco delle leggi applicabili all'organizzazione per la sicurezza sul lavoro;
4. procedura per il monitoraggio delle prescrizioni applicabili;
5. check-list legislativa compilata, fornita da CertiEuro, con le autorizzazioni in possesso;
6. qualora RSPP sia esterno, un ultimo rapporto sullo stato della sicurezza in azienda.

Per quanto riguarda l'analisi della suddetta documentazione, la fase 1 di certificazione può avviarsi in forma documentale dall'auditor incaricato prima di recarsi in sede presso l'organizzazione certificanda. L'esito di questa prima parte di fase1 di certificazione è opportunamente documentato. I tempi della fase 1 di certificazione ed il tempo richiesto dall'analisi documentale sarà indicato nell'offerta in base alla categoria di rischio definita.

Durante la fase 1 di certificazione svolta presso l'organizzazione, gli auditor CertiEuro avranno necessità di disporre delle seguenti informazioni:

- tutti i documenti inerenti la valutazione dei rischi, che saranno impiegati anche per la predisposizione del piano di campionamento e del relativo piano di audit;
- un documento indicativo degli obiettivi e dei programmi di miglioramento e la relativa metodologia applicativa;
- l'evidenza documentale della identificazione dei regolamenti e leggi applicabili;
- i programmi ed i rapporti degli audit interni per la sicurezza;
- i documenti, con validità legale, relativi alle licenze, permessi ed autorizzazioni;
- il Piano di gestione delle emergenze;
- le registrazioni che dimostrino il coinvolgimento di tutti i lavoratori dipendenti dall'Organizzazione e dei Fornitori e dei Clienti, comunque operanti presso il sito dell'Organizzazione, ma anche dei lavoratori assimilabili ai dipendenti, in base ai criteri indicati nella normativa vigente. Tale coinvolgimento deve essere dinamico, prevedendo sia l'opportuno aggiornamento, sia il coinvolgimento attivo, in tempi definiti, nell'implementazione e conduzione del sistema;
- una procedura atta a consentire un efficace flusso delle informazioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro.

L'esito di tale fase 1 è documentato in opportuni rapporti.

Inoltre potrebbero essere necessarie le seguenti ulteriori informazioni, per completare l'audit di Fase 1, e comunque le stesse saranno, richieste durante l'audit di Fase 2, eseguita presso la/e sede/i dell'organizzazione:

- pratiche relative a licenze, concessioni, autorizzazioni nulla osta o permessi;
- registrazioni della Sicurezza (comprese le registrazioni relative ad incidenti, violazioni legislative o regolamentari e corrispondenza/verbali dei rapporti con le Autorità Competenti) sulla base delle quali l'Organizzazione ha basato la propria valutazione di conformità legislativa;
- informazioni di dettaglio relative ad ogni Non Conformità rilevata internamente, inclusi almeno i mancati infortuni, così come informazioni di dettaglio relative alle azioni correttive ed azioni preventive messe in essere o dall'inizio dell'applicazione del SGSSL;
- registrazioni dei Riesami della Direzione;
- registrazioni relative ad ogni eventuale comunicazione ricevuta o comunque intercorsa con le Parti Interessate a proposito del SGSSL e le conseguenti azioni intraprese in risposta alle stesse.

Nel caso di Organizzazioni operanti nel settore EA 28 "Costruzioni" è necessario scegliere il numero e la tipologia di cantieri da verificare al fine di garantire il soddisfacimento del principio di rappresentatività qualitativa degli stessi, ovvero garantire che il campione di cantieri scelto sia rappresentativo della totalità di rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, connessi con i processi inclusi nello scopo di certificazione. Si prevede anche la valutazione di cantieri mobili/temporanei. Questi sono da distinguere dalle cosiddette attività di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/08, la cui valutazione e gestione è inclusa nell'ambito del DUVRI predisposti da ciascuna organizzazione.

Infine, si richiede che per garantire significatività dei cantieri oggetto di audit, gli stessi devono essere operativi al momento dell'audit. La valutazione sulla documentazione del SGSSL, eseguita nella Fase 1, deve essere portata a termine in modo da non avere Non Conformità residue, prima dell'inizio delle attività di Fase 2.

Durante tutte le attività di auditing (prima certificazione, sorveglianze e rinnovi) al fine di valutare la conformità del SGSSL alla norma di riferimento, i valutatori CertiEuro devono:

- verificare i processi aziendali compresi nell'oggetto di certificazione ed attività, prodotti, servizi sotto il controllo o l'influenza dell'organizzazione, che possono avere un impatto sulle prestazioni del SGSSL;
- verificare la documentazione inerente il SGSSL, procedure e registrazioni che diano evidenza di applicazione del medesimo,
- verificare la capacità del SGSSL di assicurare il rispetto all'impegno alla conformità legale, basandosi su evidenze e non su risultati attesi (impegni, programmi), pena il mancato rilascio o mantenimento della certificazione;
- verificare le attività oggetto di certificazione durante i diversi turni di lavoro;
- verificare i diversi siti, qualora l'organizzazione abbia più siti o svolga le attività oggetto di certificazione in più sedi e/o siti temporanei e/o cantieri compresi siti temporanei controllati da SGSSL, anche se decentrati e/o presso terzi;
- eseguire interviste alle figure chiave del SGSSL (RSPP, DL, RLS, MC e/o infermieri) ed addetti permanenti e temporanei, oltre ad appaltatori (responsabili ed addetti);
- prender visione dei documenti relativi a procedimenti giudiziari in atto;
- nella riunione di chiusura di ogni audit, richiedere la presenza delle figure chiave del SGSSL (DL, RSPP, MC, RLS).

Appendice B – Art. 3 - Programmazione degli audit e loro durata.

Al termine della fase 2 di certificazione, considerando le evidenze raccolte nelle due fasi di audit e i seguenti parametri (turni di lavoro, processi svolti nell'ambito di ciascun turno, stagionalità dei processi, fermate, grandi manutenzioni, cantieri attivi), CertiEuro definisce

il programma di audit che tiene conto, ove applicabile:

- diversi turni di lavoro (anche notturno). Si verificherà almeno un turno al di fuori dell'orario regolare per tutto il primo ciclo di certificazione, e solo se il SGSSL si dimostra maturo può essere escluso nelle sorveglianze. In ragione di ciò la pianificazione delle otto ore di audit potrebbe slittare per coprire due turni lavorativi, lì dove la variazione non comprometta l'efficacia dell'audit;
- le grandi fermate, che saranno oggetto di audit da parte di CertiEuro ed eseguiti, almeno 1 volta nel ciclo di certificazione. Eventuali deroghe dovranno essere documentate e validamente motivate.

Durante il primo ciclo di certificazione saranno eseguiti 2 (due) audit di sorveglianza con cadenza annuale (anno solare), il primo audit di sorveglianza entro i 12 (dodici) mesi dalla delibera di prima certificazione.

Durante il periodo di validità della certificazione, devono essere comunicate a CertiEuro eventuali modifiche al SGSSL e incidenti gravi avvenuti (con un n° di giorni di prognosi uguali o superiori a 40 giorni) in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro. In tal caso, CertiEuro si riserva il diritto di effettuare audit presso l'Organizzazione certificata, con un minimo di preavviso di cinque giorni, nelle modalità previste dall'art. 3.4.3 del DC14, e dovrà condurre un'indagine per valutare la continua conformità del sistema di gestione.

Appendice B – Art.4 – Conformità legislativa

L'organizzazione deve dimostrare ad ogni audit di avere raggiunto il pieno rispetto dei requisiti legali di sicurezza sul lavoro applicabili, per mezzo della sua valutazione della conformità, prima che CertiEuro la certifichi.

La conformità legale e l'impegno al mantenimento di essa deve essere dimostrato durante tutto il ciclo di certificazione, fornendo evidenze di conformità, oltre ad impegni e programmi.

L'organizzazione che non è in grado di dimostrare il suo impegno iniziale e continuo alla conformità legale non può essere certificata o mantenere la certificazione. La non conformità legale intenzionale e persistente è considerata una grave carenza del rispetto dell'impegno politico al raggiungimento della conformità legale e pertanto preclude la certificazione e causa la sospensione o il ritiro del certificato ISO 45001. Nel caso che l'organizzazione non sia in conformità legale deve dimostrare la disponibilità di un programma per il raggiungimento della piena conformità concordato con l'autorità competente. Il successo dell'attuazione di questo piano è considerato prioritario nell'ambito del sistema di gestione. CertiEuro, solo in casi eccezionali, può ancora concedere la certificazione, raccogliendo evidenze oggettive per confermare che il SGSSL è in grado di raggiungere la conformità richiesta attraverso la piena attuazione del programma di cui sopra.

Il controllo della conformità legislativa è di responsabilità dell'organizzazione come componente importante del suo SGSSL.

L'organizzazione certificata ha l'obbligo di informare CertiEuro in caso di incidente grave per la salute e la sicurezza sul lavoro o in caso di violazione di legge, come previsto da IAF MD 22 e relativo Appendice A. CertiEuro può dunque disporre l'esecuzione di audit speciali (vedi art.3) nel caso di conoscenza diretta o indiretta di gravi incidenti (ovvero a partire da 40 gg di prognosi) o infrazioni legislative, allo scopo di verificare se il SGSSL è stato compromesso o non ha funzionato. In tali occasioni qualora si dimostri che il SGSSL non è stato in grado di rispettare i requisiti di certificazione, CertiEuro valuta le azioni più appropriate da intraprendere, inclusa la sospensione o il ritiro della certificazione.

L'Organizzazione dichiara di conoscere, aver letto attentamente ed accettare tutti gli articoli delle Appendici applicabili alla certificazione richiesta con la sottoscrizione dell'offerta di certificazione.

DC14 – REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

L'Organizzazione con la sottoscrizione dell'offerta di certificazione dichiara di conoscere, aver letto attentamente ed accettare tutti gli articoli del presente Regolamento e di conoscere, aver letto attentamente e di approvare singolarmente i seguenti articoli del presente Regolamento: 4. (Mantenimento della certificazione), 6. (Modifica, estensione e riduzione della certificazione), 7. (Rinuncia, sospensione o revoca della certificazione), 8. (Pubblicità - uso del certificato e del marchio CertiEuro), 10. (Reclami e ricorsi), 11. (Foro competente), 12. (Informazioni al pubblico), [Appendice A per certificazione ISO 9001 IAF 28 \(se applicabile\)](#), [Appendice B per certificazioni ISO 45001\(se applicabile\)](#)

CertiEuro
Divisione di EZI Inspections S.r.l.



Il Presidente
Dott. Sandro Vanin